



COMUNE DI TORRITA DI SIENA

Provincia di Siena

SERVIZIO AMBIENTE

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI
DALLA PUBBLICA FOGNATURA PROVENIENTI DA EDIFICI O
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI AD USO ABITATIVO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.02.2022

Art. 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO, DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

1.1 Il Comune provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura provenienti da edifici o insediamenti residenziali ad uso abitativo non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con DPR 59/2013 e dalle disposizioni regionali attuative dello stesso.

1.2 Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate fuori dalla pubblica fognatura provenienti da insediamenti diversi da quelli residenziali sono soggetti a provvedimento di competenza Regionale nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), pertanto per le autorizzazioni allo scarico connesse all'insediamento e all'esercizio di attività produttive o di servizi la domanda deve essere presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e non si applicano le norme del presente regolamento.

1.3 Lo scopo del presente regolamento è quello di definire le procedure e disciplinare i criteri e le modalità relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico di acque reflue domestiche e per gli scarichi fuori pubblica fognatura provenienti da edifici o insediamenti residenziali, ai sensi:

- del Decreto Legislativo n°152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- della Legge Regionale n°20/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- del regolamento di attuazione Decreto Presidente Giunta Regionale 08/09/2008 n. 46/R e successive modifiche ed integrazioni.
- Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04 febbraio 1977

1.4 Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel Decreto Legislativo 152/2006 (art. 74), nella Legge Regionale n. 20/2006 (art. 2) e nel DPGR (Decreto Presidente Giunta Regionale) 8 settembre 2008 n. 46/R (art. 2).

1.5 Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti:

- al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata;
- a comunicare all'ente competente eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.

1.6 In linea di principio i trattamenti ritenuti appropriati per la tipologia di scarichi oggetto del presente Regolamento, devono rispondere alle disposizioni generali sui trattamenti adeguati (Titolo III, capo I del DPGR 46/R) ed in particolare devono essere finalizzati a minimizzare i costi d'investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile.

1.7 Il Comune può ritenere idonee altre modalità di trattamento, rispetto a quelle elencate rispettivamente nell'Allegato 2 Capo 2, nel caso di scarichi nel suolo con carico minore o uguale a 100 AE, e nell'Allegato 3 Capo 1, nel caso di scarichi in copri idrici superficiali del R.R. n. 46/R/2008, che garantiscano almeno lo stesso grado di depurazione dei reflui e di protezione dell'ambiente, a seguito di una specifica richiesta del titolare debitamente documentata da un tecnico del settore abilitato. In tali casi potrà essere acquisito idoneo parere favorevole del Dipartimento ARPAT.

1.8 Le acque meteoriche devono essere sempre mantenute separate dalle acque reflue domestiche e smaltite per proprio conto. E' consentito, qualora lo scarico avvenga in un corpo idrico superficiale, utilizzare la stessa tubazione di scarico immettendo però le acque meteoriche a valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche.

Art. 2 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

2.1 Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura provenienti da edifici o insediamenti residenziali devono essere autorizzati, con atto formale del Comune rilasciato dal Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art. 124 del decreto n°152/06 e art. 4 L.R. n. 20/06, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili presso l'Ufficio Ambiente e sul sito internet del Comune.

2.2 L'autorizzazione allo scarico:

- A. è provvedimento emesso per la messa in servizio dell'impianto, il convogliamento dei reflui al trattamento depurativo appropriato, successivo recapito su corso idrico o nel suolo ed in nessun modo costituisce titolo edilizio per la realizzazione dell'impianto;
- B. è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra le documentazioni presentate ai fini del procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione allo scarico, il procedimento edilizio e la sua realizzazione; a tale scopo al termine dei lavori di

realizzazione dell'impianto per lo scarico delle acque reflue domestiche non in pubblica fognatura dovrà essere trasmessa dichiarazione congiunta del titolare della domanda e del tecnico abilitato di ultimazione dei lavori e di corrispondenza tra il sistema di trattamento reflui realizzato e quello di cui si chiede l'autorizzazione.

- C. è rilasciata a persona fisica o giuridica sulla base dell'utilizzo di unità immobiliari destinate ad abitazione e può riguardare più unità immobiliari con scarico comune. In tali casi la domanda è presentata da un singolo titolare, a nome di tutti, che funge da referente primario per il Comune, integrata con i dati personali di tutti gli altri proprietari con le rispettive firme. Salvo diversa indicazione tutti i proprietari o aventi titolo d'uso, sono in egual misura responsabili dello scarico.
- D. nei casi in cui in unico impianto e scarico, in forma associata o in comune, oltre alle acque reflue domestiche sono convogliati reflui provenienti da attività soggette ad A.U.A., la competenza è della Regione che sulla base di istanza congiunta presentata al SUAP, rilascia unico provvedimento autorizzativo comprendente gli scarichi domestici.
- E. è conservata dal titolare il quale è tenuto a conoscerne i contenuti e le prescrizioni. Il passaggio di titolarità dell'autorizzazione non avviene automaticamente con il passaggio contrattuale del diritto di proprietà/uso, ma previa presentazione di comunicazione di voltura al Comune. Nei casi di vendita, affitto, donazione, comodato etc., il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere ad inoltrare comunicazione al Comune e consegnare all'acquirente, affittuario, comodatario o utilizzatore dell'immobile, copia dell'autorizzazione completa della documentazione allegata o riferita alla medesima.
- F. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata esclusivamente agli effetti del D. Lgs. 152/06, della L.R.20/06 e R.R. 46/R/08, fatti salvi i diritti di terzi e le altre eventuali autorizzazioni, permessi, concessioni, nulla osta prescritti dalla normativa vigente. In particolare, nel caso in cui il corso d'acqua presenti sedime demaniale, deve essere ottenuta la concessione di occupazione di suolo demaniale. Per realizzare un manufatto di scarico in un corso d'acqua pubblico occorre ottenere specifica autorizzazione del competente Servizio della Regione Toscana.

2.3 Sono soggette ad autorizzazione allo scarico di competenza del Comune le acque reflue provenienti degli impianti di filtraggio e controlavaggio delle piscine ad uso privato esclusivo, le quali dovranno affluire nel sistema impiantistico di trattamento depurativo dell'insediamento; nei casi di reintegri e rinnovi di acque in piscine ad uso privato esclusivo, in riferimento ai criteri di autocontrollo sulla base di analisi chimiche e microbiologiche che dimostrano nel tempo di apertura stagionale e/o annuale il mantenimento di tutti i parametri previsti dall'Allegato A del D.P.G.R. 23/R/2010 e s.m.i. "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio", il flusso di acqua derivante dallo svuotamento delle piscine o cisterne intermedie di accumulo deve essere mantenuto separato dalla linea di trattamento dei reflui e potrà confluire nel ricettore finale non prima di 15 giorni dall'ultima disinfezione. Dovranno inoltre essere sempre adottati gli accorgimenti necessari per evitare:

- fenomeni di erosione, ruscellamento o scavo del terreno e ristagni di acque delle superfici percorse a cielo aperto;
- degrado dell'alveo e turbolenze del corso d'acqua recettore.

Negli eventuali casi di recapito in impianto di subirrigazione, le acque potranno essere immesse gradualmente ed in più volte, con portate compatibili alla capacità di assorbimento nelle quantità e qualità definite nella relazione idrogeologica.

Art. 3 – PRESENTAZIONE, CONTENUTO DELLA DOMANDA E PROCEDIMENTO

- 3.1 La domanda in bollo può essere presentata al protocollo generale compilata su apposita modulistica (SCAFF) indirizzata all'Ufficio Ambiente del Comune con a corredo la necessaria documentazione tecnica su supporto informatico, mediante consegna, PEC o compilazione telematica;
- 3.2 Qualora il richiedente si avvalga di tecnico incaricato dovrà esser acclusa apposita procura speciale per la presentazione telematica con sottoscrizione digitale.
- 3.3 Alla domanda di autorizzazione, regolarizzata con imposta di bollo corrente, il richiedente deve allegare:
 - a. Attestazione pagamento degli oneri istruttori in vigore;
 - b. Planimetrie di zona in scala 1: 10.000 (Corografia) e in scala 1:2.000 al fine di poter individuare

- l'ubicazione del fabbricato sul territorio, l'area di proprietà e/o resede del fabbricato e il recapito;
- c. Elaborato grafico in scala almeno 1:500 intitolato "Sistema smaltimento liquami" il quale dovrà rappresentare:
 - il fabbricato ove si originano gli scarichi;
 - il sistema di trattamento adottato, le sue caratteristiche costruttive, il tracciato del percorso degli scarichi, sezioni degli schemi di trattamento, il suo posizionamento rispetto al fabbricato ove gli scarichi si originano, eventuali fabbricati limitrofi, ai confini, alle condotte, pozzi e serbatoi per acqua potabile;
 - il punto ove gli scarichi defluiscono nel suolo, sul suolo o nel corpo idrico superficiale reputato idoneo a ricevere scarichi, indicando le coordinate geografiche;
 - rete separata delle acque meteoriche e loro recapito.
 - d. Relazione tecnica nella quale sono precisate le caratteristiche dell'insediamento da cui ha origine lo scarico, il calcolo del numero degli abitanti equivalenti, il periodo di utilizzo dell'immobile (saltuario o continuativo), il suo dimensionamento calcolato le caratteristiche degli impianti di trattamento dei reflui, descrizione del funzionamento dell'impianto di trattamento, descrizione del programma di manutenzione e gestione del processo o dell'eventuale sistema di smaltimento (PMG) e caratterizzazione del corpo recettore;
 - e. Schede tecniche degli impianti utilizzati;
 - f. Dichiarazione di rispondenza dell'impianto e dello scarico alle leggi vigenti ed in particolare il rispetto del D.Lgs. 152/2006 (*art. 124 - Parte terza*) con riferimento ai trattamenti appropriati (allegato 3 del Regolamento Regionale 46/R del 08.09.2008) e sul raggiungimento dei limiti tabellari con il sistema adottato;
 - g. Relazione geologica-idrogeologica, nei casi in cui lo scarico recapiti sul suolo mediante sistema di sub-irrigazione oppure in corsi d'acqua che hanno portata naturale nulla per oltre 120 giorni all'anno, come fossette campestri, scoli interpoderali, fossati (comunque collegati ad un reticolo di flusso idrico che adduca ad un corpo idrico chiaramente identificato nella carta tecnica regionale), redatta da professionista abilitato, da cui risultino:
 - i caratteri geomorfologici, geologico-strutturali, idrogeologici e permeabilità nell'area interessata dallo scarico delle acque reflue, con individuazione del sistema di trattamento e misure per non pregiudicare la realtà geo ambientale dei luoghi (*riferimento alle norme tecniche della Delibera del Comitato dei Ministri del 4/2/1977, D.P.R. 24/5/88 n. 236 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ed al Codice Civile*).
 - le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde acquifere; le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso per giustificare il dimensionamento dell'impianto e la scelta del tipo di trattamento depurativo;
 - h. Modulo di caratterizzazione dello scarico (modulo CAR-SCAFF);
 - i. Fotocopia di un documento di identità del titolare sottoscrittore in corso di validità.

Art. 4 – RILASCIO, DURATA DEL PROCEDIMENTO E DELL'AUTORIZZAZIONE

4.1 Gli uffici competenti provvedono entro 60 giorni dalla ricezione della domanda al rilascio dell'atto. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o la documentazione non conforme a quanto richiesto, o in generale in ogni caso in cui sia necessario richiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il Responsabile del Procedimento dovrà segnalare al richiedente, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, la sospensione del procedimento con la richiesta di documentazione da presentare ad integrazione della domanda.

4.2 Dal momento della presentazione della documentazione integrativa riparte il procedimento amministrativo. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di motivazioni scritte dal richiedente, la pratica sarà archiviata d'Ufficio senza ulteriori comunicazioni.

4.3 L'autorizzazione viene rilasciata dal Funzionario Responsabile del Settore che provvede con proprio atto anche ad eventuali revoche e sospensioni della stessa.

4.4 Dell'atto di autorizzazione è parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata.

4.5 Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, le ulteriori spese per la consulenza tecnica dell'ARPAT sono stabilite sulla base delle tariffe per prestazioni ARPAT e comunicate al richiedente congiuntamente alle modalità di effettuazione del pagamento.

Art. 5 – DURATA, RINNOVO, VARIAZIONI E DELL'AUTORIZZAZIONE

5.1 L'autorizzazione ha una validità temporale di quattro anni a decorrere dal suo rilascio ai sensi dell'articolo 124, comma 8 del D.Lgs. 152/2006. La presentazione della sola richiesta di autorizzazione allo scarico non costituisce titolo alla sua attivazione. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti.

5.2 Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, sono automaticamente rinnovate (art. 124, comma 8 del decreto legislativo e dell'art. 14 comma 1 del DPGR 46/R/2008), con il permanere del rispetto dei limiti di legge e delle prescrizioni dello scarico in precedenza autorizzati, purché i reflui siano appropriatamente depurati, non vi siano state modifiche sostanziali qualitative e/o quantitative dell'impianto e dello scarico.

5.3 Per gli scarichi sul suolo mediante sistema di sub-irrigazione o nel caso di recapito in corsi d'acqua come fossette campestri, scoli interpoderali, fossati che hanno portata naturale nulla per oltre 120 giorni all'anno, alla scadenza di validità del 3° rinnovo quadriennale (*16° anno dal rilascio dell'autorizzazione*), dovrà esser fornita comunicazione relativa al permanere del rispetto dei limiti di legge e delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico in precedenza autorizzato documentata con verifica della capacità depurativa dell'impianto e del corpo recettore asseverata da parte di tecnico professionista abilitato.

5.4 Il titolare dell'autorizzazione allo scarico è tenuto alla conservazione della documentazione fornita dalle ditte specializzate (schede d'intervento, formulari etc..) in occasione degli interventi di spurgo e manutenzione dell'impianto;

5.5 Il Comune provvede al periodico controllo a campione delle autorizzazione rinnovate automaticamente per verificare il permanere dei requisiti dell'impianto e delle eventuali prescrizioni.

Art. 6 – MODIFICHE DELL' AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

6.1 Le modifiche sostanziali degli scarichi autorizzati, riguardanti il sistema di trattamento delle acque reflue, l'impianto o il corpo recettore devono essere espressamente autorizzate, con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

6.2 Sono soggette a richiesta di nuova autorizzazione allo scarico le variazioni apportate all'impianto ed allo scarico di acque reflue domestiche nei casi di modifica del sistema di trattamento dei reflui domestici adottato e di un qualunque intervento significativo di natura igienico-sanitaria sull'immobile e/o intervento edilizio di ampliamento. L'iter procedurale da seguire per ottenere una nuova autorizzazione allo scarico è quello indicato ai precedenti articoli del presente regolamento. La mancata richiesta di nuova autorizzazione, quando dovuta, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti Leggi.

6.3 Le variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche e alla tipologia del refluo (domestico e/o assimilato), devono essere comunicate dal titolare al competente Ufficio Comunale, allegando una dichiarazione, controfirmata da un tecnico abilitato che ne attesta la veridicità e che l'impianto installato è idoneo a trattare gli scarichi per la nuova potenzialità.

6.4 E' fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità dell'autorizzazione. Tale comunicazione deve essere prodotta, entro 30 giorni dal subentro, in forma scritta (modello VAR) dal precedente titolare dell'autorizzazione e sottoscritta anche dal subentrante, con dichiarazione che non sussistono variazioni rispetto a quanto in precedenza autorizzato. La voltura da luogo a formale emissione di nuovo provvedimento autorizzativo e pertanto soggetto ad imposta di bollo.

Art. 7 – ISTRUTTORIA

7.1 Per gli scarichi soggetti ad autorizzazione di competenza comunale la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo o nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del decreto, è data dal rispetto di tutte le condizioni riportate nell'art. 18 comma 2 del regolamento regionale.

7.2 Il regolamento regionale individua nell'allegato 3 i "trattamenti appropriati" per le acque reflue domestiche e/o assimilate, in sistemi di depurazione caratterizzati da tipologie di semplice ed economica gestione, quali sistemi di tipo naturale (es. fitodepurazione e subirrigazione) oppure sistemi tecnologici

facilmente adattabili alle piccole utenze.

7.3 Fra i diversi sistemi di depurazione evidenziati dal Regolamento Regionale, per utenze al di sotto dei 100 AE, in considerazione dei principi indicati all'art. 19 del Regolamento stesso, è preferibile la sub-irrigazione anche con drenaggio ovvero la fitodepurazione; nell'ipotesi di documentate problematiche realizzative (per esempio, acclività versanti, caratteristiche geolitologiche, instabilità, ecc.) potranno essere adottati altri sistemi. Solo in casi particolari e opportunamente giustificati può essere ammessa anche la realizzazione di impianti ad ossidazione biologica;

7.4 Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, secondo le modalità del procedimento amministrativo adottato.

7.5 Eventuali e motivate deroghe rispetto ai sistemi di trattamento ritenuti appropriati dal Regolamento Regionale, potranno essere adottate secondo le indicazioni del presente Regolamento solo se dimostrate specifiche caratteristiche migliorative rispetto alle prescrizioni di legge.

7.6 Sono acclusi alcuni schemi indicativi (*LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE A DOMESTICHE IN ZONE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA*) conformi alle prescrizioni del Regolamento Regionale, al quale si rimanda per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento.

7.7 Per l'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 è fatto riferimento alla tabella 1 dell'Allegato 2 del Regolamento Regionale.

Art. 8 – MODULISTICA

8.1 Tutte le domande, dichiarazioni, comunicazioni di cui al presente regolamento devono essere presentate mediante gli appositi modelli tipo allegati al presente Regolamento e disponibili sul sito internet del Comune.

Art. 9 – SCARICHI ESISTENTI

9.1 SCARICHI ESISTENTI NON UTILIZZATI senza autorizzazione o con autorizzazione antecedente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n°152/2006 dovranno essere adeguati alla normativa vigente ed al presente regolamento prima della richiesta di autorizzazione e della loro messa in esercizio;

9.2 SCARICHI ESISTENTI UTILIZZATI con valida autorizzazione rilasciata o rinnovata (ai sensi del D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 e normativa Regionale) si configurano i casi di:

- a) impianto conforme al presente regolamento - l'autorizzazione si intende rinnovata automaticamente alla scadenza (art. 124 comma 8 del D.Lgs. n° 152 del 2006 e dell'articolo 14 del DPGR 46/R72008), purché non ci siano state modifiche qualitative e/o quantitative e/o del sistema adottato e/o un qualunque intervento di natura igienico-sanitario sull'immobile e/o intervento edilizio di ampliamento.
- b) impianto non conforme al presente regolamento - il titolare dello scarico deve procedere all'adeguamento e richiesta di nuova autorizzazione entro 18 mesi dall'entrata in vigore.

9.3 SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE connessi all'insediamento e all'esercizio di attività produttive o di servizi con precedente autorizzazione rilasciata dal Comune - in aderenza all' art. 1.2 del presente regolamento il titolare deve presentare domanda di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) allo sportello unico delle attività produttive (SUAP).

Art. 10 – OBBLIGO D'ALLACCIAMENTO

10.1 Tutti gli edifici ed insediamenti, sia nuovi che esistenti, devono immettere le proprie acque reflue domestiche, o ad esse assimilabili, in fognatura pubblica, laddove esistente, secondo la disciplina regolamentata dall'Autorità Idrica (A.I.T.) e nel rispetto della Carta del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) adottata dal Gestore. Decorsi sei mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere emessi da parte degli Enti preposti appositi provvedimenti di verifica.

10.2 Sono esentati dall'obbligo dell'allacciamento, gli edifici o insediamenti che distano dalla fognatura oltre i limiti di distanza definiti nel vigente regolamento fognatura e depurazione A.I.T., a cui è fatto rinvio anche per i casi di costruzione di nuovi tronchi di fognatura.

10.3 L'Amministrazione comunale con apposito atto potrà dettare i termini cogenti relativi agli obblighi di allacciamento.

Art. 11 – ONERI ISTRUTTORI

11.1 Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale degli oneri a titolo di diritti di istruttoria determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

11.2 Nell'ipotesi di necessità del parere ARPAT (scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti e in casi particolari su richiesta dell'Ufficio Ambiente), saranno richiesti ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio della autorizzazione.

Art. 12 – SANZIONI

12.1 L'effettuazione di uno scarico in assenza di autorizzazione di competenza del Comune, oppure non corrispondente a quanto previsto nell'atto di autorizzazione o senza osservarne le prescrizioni, fatte salve le violazioni accertate dal Corpo di Polizia Municipale del Comune riconducibili ad attinenti regolamenti e norme comunali, è punita applicando quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 13 – ISTANZE E SEGNALAZIONI

13.1 Per segnalare situazioni di presunte anomalie correlate allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, i cittadini singoli o associati possono rivolgersi al Servizio Ambiente inviando in forma scritta corredata da documentazione consistente in descrizione della problematica con eventuali foto che l'Ufficio competente provvede a valutare per gli adempimenti opportuni.

13.2 L'Amministrazione Comunale provvederà ad evadere le richieste di segnalazione nei tempi previsti dalla L. 241/90 e s.m.i.

Art. 14 – NORME FINALI

14.1 Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione; da tale data sono abrogate tutte le norme che contrastino con esso, contenute in atti normativi del Comune.

14.2 Per quanto non contenuto nel presente regolamento è fatto riferimento alle norme nazionali e regionali in materia.

14.3 Gli allegati sono parte integrante del presente regolamento.

14.4 Il presente Regolamento recepisce automaticamente i cambiamenti della definizione della "zona servita da pubblica fognatura" che potranno essere apportati al regolamento A.I.T. per quanto attiene il Servizio Idrico Integrato.